

Prot. 4322



Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte di Appello di Bari

n. 42/2020

Bari, 2 luglio 2020

Il procuratore generale,

**Premesso**

- che l'art. 83, comma 6°, d.l. 17 marzo 2020 n. 18/2020 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 nonché dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28, prevedeva che: *"per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ..."*; e che tali misure organizzative, elencate al comma 7° del medesimo art. 83 cit., erano da assumere *"...al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone ..."*;
- che in applicazione della suddetta previsione sono stati adottati da questo Ufficio decreto n. 54 /8.5.2020 relativo all'organizzazione dell'attività giudiziaria e n. 55/8.5.2020 relativo alle misure organizzative e igienico sanitarie da applicare nel periodo 12 maggio - 31 luglio 2020 nonché ordine di servizio n. 11/2020 a cura del dirigente amministrativo;

**preso atto** che, nel convertire il decreto-legge 30.4.2020 n. 28, la Legge 25.6.2020 n. 70 ha introdotto modifiche allo stesso ed ha in particolare previsto, quanto all'art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e modificato dall'art. 3 del D.L. n. 28/2020, che *"la lettera i) è soppressa"* e che *"al comma 6, primo periodo, le parole <31 luglio 2020> sono sostituite dalle seguenti <30 giugno 2020>"*; altresì stabilendo all'art. 1 comma 2 che comunque *"restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28"*;

**ritenuto**, pertanto, quanto alle misure disposte con decreto 54/2020, che l'efficacia delle stesse sia cessata al 30.6.2020 e che debba procedersi alla parziale rimodulazione delle opzioni organizzative di cui al citato decreto n. 55/2020 e ordine di servizio 11/2020;

**considerato**, a tale ultimo riguardo, che in virtù della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 verrà meno il 31 luglio del corrente anno, fatte salve eventuali successive determinazioni;

**ritenuto** conseguentemente che per l'intera residua durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 debbono continuare ad adottarsi le misure di sicurezza e di prevenzione sanitaria previste per fronteggiare l'emergenza medesima nonché per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro<sup>1</sup>;

**avuto presente**, a tale ultimo riguardo, che a norma del d.lgs. n. 81/2008, i Capi degli Uffici Giudiziari assumono la qualifica di datori di lavoro, cui consegue il dovere di adottare le misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori ispirate al principio di precauzione in relazione al bene della salute e che l'I.N.A.I.L., come risulta dagli aggiornamenti ai Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), ha classificato gli uffici giudiziari nell'ambito della sottocategoria del settore Ateco 84 con il codice 84.23, ritenendo *medio-alto* il rischio da potenziale contagio in quanto detti uffici svolgono una funzione pubblica e sono destinati a ricevere avvocati e utenti vari, oltre che ad ospitare personale di magistratura ed amministrativo;

**osservato** che le predette misure di sicurezza, di prevenzione e di protezione sono in gran parte indicate: a) nel protocollo stipulato il 29.4.2020 dai Capi degli uffici giudiziari operanti in Bari e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari; b) negli aggiornamenti ai DVR relativo agli Uffici Giudiziari; c) nella circolare a firma del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia n. 94300 del 12.6.2020 nonché nelle prescrizioni igienico-sanitarie a suo tempo formulate dall'autorità sanitaria locale<sup>2</sup> e tuttora vigenti;

<sup>1</sup> ovvero le prescrizioni contenute nel d.p.c.m. 17 maggio 2020 e nei protocolli allegati, nel decreto-legge n. 33/2020, nonché nel protocollo Stato - Regioni del 16 maggio 2020, articolato complesso di strumenti dai quali è delineato un nucleo fondamentale e insopprimibile di presidi costituito da: gli *obblighi informativi* per utenza e dipendenti tutti in ordine al decalogo del Ministro della salute allegato alla circolare 22 febbraio 2020; l'obbligo del dipendente di non recarsi in ufficio ove soffra di alterazione di *temperatura corporea* superiore a 37,5 gradi (ribadito anche nel d.p.c.m. del 26 aprile 2020 e da quello del 17 maggio 2020); la necessità di assicurare il *distanziamento sociale* anche in ambito lavorativo; l'acquisto e l'utilizzo di *materiale igienizzante e di materiale di pulizia*, e di dispositivi di protezione secondo le prescrizioni di settore; l'obbligo di portare i *dispositivi di protezione personale* (mascherine) nei luoghi confinati pubblici ove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro (prescritto nel d.p.c.m. del 26 aprile 2020 e da quello del 17 maggio 2020); l'obbligo di igienizzazione con prodotti specifici e di *sanificazione dei locali* con il sorgere di positività di dipendenti, con le modalità indicate nella circolare del 22 febbraio del Ministro della salute e come meglio dettagliate nella successiva circolare del 22 maggio 2020; *gli accessi dedicati per l'utenza*; il *divieto di assembramenti* in luoghi pubblici o aperti al pubblico; le *paratie per gli sportelli aperti all'utenza*; *gli orari differenziati* per il rilascio di documenti al pubblico (dr. circ. D.O.G. in data 12 giugno 2020, prot. n. 94300.U);

<sup>2</sup> pervenute con nota prot. 64893/2020 del 10.4.2020 e nota prot. 70214 del 27.4.2020 dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, delegato in data 3.4.2020 dal Presidente della Giunta della Regione Puglia "a rendere per conto dell'autorità sanitaria regionale il parere di cui all'art. 83 comma 6 D.L. 17.3.2020 n. 18".



**valutato**, altresì, che gli spazi a disposizione dei magistrati e delle segreterie di questa Procura Generale consentono di espletare il lavoro in presenza nel rispetto della regola del distanziamento il che, nell'ambito del principio dell'adeguatezza delle misure di flessibilità alle "esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici" sancito dall'art. 263 del D.L. n. 34/2020, unitamente al miglioramento in atto del contesto pandemico, suggerisce di indicare lo smart working come misura di carattere emergenziale e strumento di protezione destinato ai soli lavoratori portatori di fragilità;

**considerato**, ancora, che gran parte dell'attività giurisdizionale della Procura Generale è funzionale a quella dagli Uffici Giudicanti presso i quali opera, con conseguenti ricadute delle scelte operate da questi ultimi anche sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio requirente;

e, pertanto, **preso atto** di quanto disposto dal provvedimento n. 354 in data 30 giugno 2020 del Presidente della Corte di Appello in ordine alle attività giudiziarie che verranno svolte a far tempo dal 1 luglio ed alle modalità con le quali le stesse saranno espletate nonché dell'analogo provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza (decreto 134/1.7.2020);

**valutato**, per tutte tali ragioni, che dovrà farsi luogo al ripristino del regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale e amministrativa dell'Ufficio; che tanto dovrà avvenire prevalentemente mediante espletamento dell'attività lavorativa secondo le ordinarie modalità; che a salvaguardia della salute di quanti lavorano e/o accedono all'ufficio giudiziaria dovrà comunque disporsi fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria il rispetto rigoroso delle misure prescritte per il contenimento ed il controllo del contagio da Covid 19;

**rinvio**, quanto al personale amministrativo, alle determinazioni assunte con distinto provvedimento dal Dirigente Amministrativo, di concerto con la dirigenza giudiziaria, previa verifica delle attività suscettibili di remotizzazione senza pregiudizio per la funzionalità dell'Ufficio e/o della sussistenza di eventuali condizioni di particolare fragilità che suggeriscano come ancora opportuno lo svolgimento dell'attività lavorativa con modalità alternative a quella del lavoro in presenza;

dispone quanto segue :

1. Sono ripristinate le regole distributive del lavoro tra i magistrati dell'Ufficio secondo i criteri ordinari previsti dal vigente Progetto Organizzativo e con esse tutti gli adempimenti in presenza a cura dei sostituti procuratori generali che accederanno liberamente in ufficio.
2. In costanza dello stato di emergenza (e, quindi, fino al 31 luglio 2020 salve ulteriori determinazioni), avuto presente anche quanto previsto ai punti 5 - 16 del decreto n. 354 / 30.6.2020 del Presidente della Corte di appello in ordine allo svolgimento delle attività di udienza, i sostituti procuratori generali conterranno comunque la presenza in ufficio entro i limiti nei quali essa sarà necessaria ad assicurare il regolare adempimento delle funzioni.
3. Per il personale amministrativo si procederà alla rimodulazione dello *smart working* in termini quantitativi e qualitativi in modo da restituire al lavoro in presenza le sue caratteristiche di priorità e di ordinarietà. Nella rimodulazione

dello smart working, curata dal dirigente amministrativo con distinto provvedimento, si terrà conto anche della logistica e della conformazione delle stanze assegnate al personale amministrativo, della possibilità o meno di operare da remoto sugli applicativi in uso, del ripristino delle udienze e dell'attività degli uffici giudicanti di primo e secondo grado. Si ricorrerà all'istituto dello smart working solo ove se ne ravvisi l'esigenza e in ogni caso con la previsione di giornate in presenza proporzionate all'attività da svolgere, e con piani progettuali rendicontabili settimanalmente. Mediante il confronto con le Rappresentanze delle Organizzazioni sindacali, sarà valutato anche, ove necessario, l'utilizzo del c.d. orario flessibile.

4. Viene ripristinato l'orario di apertura al pubblico degli uffici amministrativi e delle 162 legge n. 1196/ 1960 .
5. Sino alla data del 31.7.2020, per evitare assembramenti, l'accesso agli uffici e alle cancellerie avverrà comunque su appuntamento, da prenotare via *e-mail*. La *mail* dell'Ufficio, che accorda l'appuntamento, dovrà essere esibita all'ingresso del Palazzo di giustizia . Ai sensi della Direttiva n.2 del 12.3.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, le *mail* che consentono l'accesso debbono essere conservate dagli Uffici, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire la tracciabilità degli accessi.
6. Restano in vigore e devono intendersi qui richiamate tutte le disposizioni relative alle misure igienico sanitarie già adottate con il decreto n. 55 /8 maggio 2020 ad eccezione di quanto previsto ai punti nn. 3 e 4 , 9,10,15, 16, 40-42,43.

Dispone che a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato:

- al sig. Presidente della Corte di Appello di Bari;
- ai sig.ri Avvocato generale e sostituti procuratori generali;
- ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto;
- al dirigente amministrativo che ne curerà la diramazione al personale amministrativo ;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per la più ampia diffusione;
- al Consiglio Superiore della Magistratura ([settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima-emergenzacovid@cosmag.it));
- al Consiglio Giudiziario Corte di Appello di Bari.
- Al Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari della Giustizia secondo la procedura di cui alla nota 5 maggio 2020 (pervenuta prot. n. 2793E del 6.5.2020).
- Al Ministero della Giustizia, Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi per il successivo inoltrare al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri , come da nota 5 maggio 2020 (pervenuta prot. 2794.E del 6.5.2020)

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito *internet* della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari.

Il procuratore generale presso la Corte di Appello